

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO (O.P.I.)

Proposta dei Consiglieri Tronzano, Magliano e Greco Lucchina.

Premesso che il Decreto Bersani in vigore non si applica "a chi venda o esponga per la vendita le opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informatica realizzate anche mediante supporto informatico" (D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998 articolo 4 comma h).

Per realizzare le opere d'ingegno non occorrono permessi o licenze o autorizzazioni e non occorre Partita IVA o iscrizioni se la vendita venga effettuata direttamente dall'autore entro il limite dei 5.000 Euro annui per un singolo committente.

La vendita riguarda esclusivamente la parte artistica, questo perché il supporto dell'opera del proprio ingegno è ceduta a mero titolo di regalo ed è pertanto perfettamente legale vendere prodotti d'arte e ingegno senza emissione di fattura, ricevuta o altro documento fiscale e senza avere Partita IVA o licenza o iscrizione alla CCIAA, proprio perché non sono prodotti in serie e sono venduti direttamente dall'autore; se il ricavato supera i 5.000 Euro annui per un singolo committente, è necessario aprire esclusivamente la Partita IVA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09629/103) la Città ha approvato il nuovo Regolamento Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09636/103) la Città ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana. L'articolo 32 del Regolamento Cosap e l'articolo 22 del Regolamento di Polizia Urbana disciplinano gli operatori del proprio ingegno (OPI), nel rispetto del D.Lgs. 114/1998.

Queste disposizioni istituiscono un apposito registro comunale degli OPI con iscrizione obbligatoria per occupare gli spazi definiti dal Comune, per l'ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico per l'esercizio della propria attività. Non è prevista l'iscrizione obbligatoria al registro comunale per gli OPI che espongono in manifestazioni di vario genere organizzate da associazioni organizzanti in proprio o per conto di Enti o altre associazioni.

Per essere iscritti al registro occorre compilare il modulo di iscrizione; all'interno del modulo sono stabilite le opere che vengono definite come frutto del proprio ingegno; esse possono essere ricondotte alle seguenti categorie: arti figurative, oggetti decorativi, accessori abbigliamento, abbigliamento, bigiotteria, oggetti pratici, arti letterarie e musicali.

L'Amministrazione Comunale intende procedere nella direzione di rendere ospitale Torino

per gli operatori del proprio ingegno, tutelando i loro diritti e mantenendoli, con sempre maggiore chiarezza, all'interno del quadro normativo ovvero nell'alveo del corretto rispetto delle leggi chiarendo la differenza tra OPI e coloro che invece di fatto non pongono in vendita oggetti che possono rientrare nella categoria delle opere di carattere creativo, con la diretta conseguenza di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ma svolgono una vera e propria attività di vendita e, pertanto, devono essere muniti di apposita autorizzazione commerciale come previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998.

La Città vuole valorizzare la vocazione ed il talento, anche in relazione agli effetti positivi che essi hanno sulla Città stessa. E' evidente che la tutela del talento e dell'ingegno procede di pari passo con la certezza che le opere prodotte siano soggette a criteri che ne attestino la provenienza direttamente da colui che l'ha pensata; si rende quindi necessaria la stesura di un Regolamento che indichi tra le altre cose, per l'iscrizione all'apposito registro, i materiali utilizzati, la tracciabilità della produzione, il luogo dove vengono realizzati ed il materiale fotografico e audiovisivo che rappresenti le opere nel momento della loro produzione.

L'attività di tali operatori è catalogabile come quella tipica di una attività commerciale, ma è ragionevole ritenere, data la particolarità artistico-artigiana del prodotto posto in vendita, che i prodotti non siano richiesti dai consumatori che frequentano le aree mercatali, pertanto gli OPI non sono dotati di regolare autorizzazione commerciale per l'attività di vendita su area pubblica con posteggio sui mercati o fuori dalle aree mercatali in caso di manifestazioni gestite da associazioni del territorio, né sono titolari di attività per la vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari in sede fissa.

Considerato che risulta necessario, fatte queste premesse, che l'attività di OPI sia declinata con certezze normative puntuali e chiare in un unico Regolamento.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento la presente proposta di deliberazione verrà inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visti gli articoli 9 e 33 della Costituzione;

Visto il TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.;

Vista la Legge 643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

Vista la Legge 689/1981;

Visto il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 114/1998, in particolare l'articolo 4 comma 2 e l'articolo 14;

Vista la Legge 248/2000 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore";  
Visti gli articoli 42, comma 2, lettera a) e 43 del D.Lgs. 267/2000;  
Visto il D.M. Finanze del 22 dicembre 1992 n. 300;  
Visti i Regolamenti Cosap e Polizia Urbana della Città di Torino;  
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
regolarità tecnica come da allegato (all. 1 - n.           );  
regolarità contabile come da allegato (all. 2 - n.           );  
Con voti.....

### D E L I B E R A

di approvare il seguente testo del Regolamento, parte integrante del presente provvedimento:  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO (O.P.I.).**

#### Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Per opere del proprio ingegno a carattere creativo e per proprie opere d'arte si intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività, non prodotta in serie, potenzialmente tutelata dalla Legge 643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore. La vendita riguarda esclusivamente la parte artistica e non il supporto.
2. Per operatore del proprio ingegno si intende colui che vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Gli operatori del proprio ingegno non sono hobbisti ovvero coloro che vendono, permutano, propongono o espongono oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore.
4. I presenti criteri disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di commercio e di esposizione su aree pubbliche degli operatori del proprio ingegno.
5. I creatori delle opere del proprio ingegno devono vendere esclusivamente le opere da loro realizzate, devono essere identificabili dal committente o dall'acquirente dell'opera, devono rilasciare ricevuta non fiscale in duplice copia con i propri dati identificativi e con la natura dell'opera che si è ceduta.
6. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente sugli spazi indicati dall'art. 2 del presente regolamento per la realizzazione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo.
7. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private aperte all'uso pubblico per le attività di costruzione e di vendita di oggetti proveniente dal proprio ingegno che comportano l'intervento diretto sul corpo umano o su animali o che, per motivi igienico-sanitari e di decoro pubblico, non possano essere eseguite in luoghi aperti.

8. E' vietata l'esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che siano immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, razziste, omofobe o comunque lesive dell'immagine della persona e della località in cui vengano esposte.
9. E' obbligatorio esporre in modo chiaro e visibile il prezzo su qualsiasi oggetto esposto alla vista del pubblico.
10. L'eventuale supporto dell'opera del proprio ingegno è ceduta a titolo di regalo e non ha valore commerciale.

#### Articolo 2 - Luogo di svolgimento

1. Per la realizzazione e la vendita di opere del proprio ingegno degli OPI iscritti al Registro OPI del Comune, le aree ed i relativi posteggi vengono individuati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale; per le manifestazioni organizzate dalle Associazioni sul territorio, come Feste di Via o Mercatini Tematici, non già deliberati dal Comune, le aree sono individuate dalle associazioni organizzatrici e dichiarate come da articolo 2;
2. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è soggetta al rilascio della relativa concessione a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico in carta libera. La concessione non è necessaria per l'organizzazione su territorio privato.

#### Articolo 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande volte al rilascio della concessione devono essere presentate a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ed almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, pena il possibile mancato accoglimento.
2. Le domande per gli operatori iscritti al Registro dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione ai fini della legge antimafia prevista solo nel caso in cui si sia possessori di Partita IVA ovvero se si sia avuto un fatturato nell'anno precedente superiore ai 5.000 Euro;
  - b) autocertificazione relativa a residenza, domicilio, possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico o riconoscimenti;
  - c) autocertificazione attestante la consapevolezza delle implicazioni penali a seguito di dichiarazioni mendaci o false attestazioni relative alla ideazione, produzione, esposizione e vendita di oggetti di propria esclusiva creazione;
  - d) presenza o assenza di accertate violazioni o illeciti commessi sul territorio della Città di Torino;
  - e) svolgimento dell'attività professionale o occasionale con conseguente esonero dagli obblighi fiscali e previdenziali;
  - f) dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Regolamento con conseguente obbligo al rispetto delle norme ivi contenute;
  - g) fotocopia del permesso di soggiorno per stranieri extracomunitari;
  - h) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente la concessione;
  - i) curriculum personale del richiedente corredato da documentazione fotografica o cataloghi

- delle opere prodotte con allegata dichiarazione di veridicità delle notizie e dei dati inviati;
- j) per le manifestazioni organizzate dalle Associazioni di territorio che prevedono la presenza di operatori del proprio ingegno è sufficiente la presentazione di una comunicazione da parte dell'Associazione organizzatrice comprendente l'elenco degli OPI, nonché soci, partecipanti; essa deve contenere le complete generalità previste dai documenti di riconoscimento ed il codice fiscale del partecipante.
3. Se la domanda risulta incompleta, l'integrazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio Protocollo.

#### Articolo 4 - Posteggi e graduatorie

1. Entro la fine di ogni mese il Settore competente stilerà apposita graduatoria valida per il mese successivo per gli iscritti al Registro.
2. Ai fini della redazione della graduatoria non si terrà conto delle domande presentate negli anni precedenti.
3. Per la definizione della graduatoria dei posteggi verranno assegnati dalla Giunta Comunale i punteggi in base ai seguenti criteri:
  - anzianità di residenza a Torino;
  - anzianità di residenza nella Regione Piemonte;
  - anzianità di attività documentata e autorizzata dalla Città di Torino senza che siano state accertate violazioni al presente Regolamento o illeciti commessi nel territorio della Città di Torino.
4. In caso di parità di punteggio la priorità viene data in base alla data di protocollazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, il numero di protocollo considerando quello della prima domanda e non delle eventuali successive integrazioni.
5. Ogni violazione accertata al presente Regolamento corrisponde a 2 punti in meno dal punteggio finale nella compilazione della graduatoria dell'anno successivo alla contestazione della violazione.
6. La graduatoria viene ritenuta definitiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città. Nei 10 giorni è possibile presentare osservazioni scritte.
7. Le osservazioni scritte sono valutate entro 20 giorni dalla data di protocollo dall'Ufficio competente. In ogni caso non verranno considerate nuove documentazioni rispetto a quanto dichiarato alla presentazione della domanda.
8. In caso di accoglimento delle osservazioni scritte che comporti una modifica dei punteggi assegnati, la graduatoria dovrà essere riapprovata e ripubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città e diviene successivamente definitiva.
9. La graduatoria definitiva non deve essere comunicata dalla Città al richiedente, ma deve essere consultata all'Albo Pretorio o tramite il sito internet della Città.
10. I posteggi verranno assegnati in base ad apposito sorteggio che stabilisce la graduatoria

prevista nel presente articolo.

11. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria definitiva hanno assegnato il posteggio e devono procedere entro 5 giorni al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

12. E' possibile per l'assegnatario rifiutare il posteggio comunicandolo attraverso raccomandata entro gli 8 giorni successivi.

13. Chi non ottempera a quanto richiesto dal comma 11 del presente articolo decade dall'assegnazione del posteggio.

14. Chi rifiuta o decade dall'assegnazione del posteggio, come da commi 12 e 13, non può più essere interpellato per l'assegnazione di posteggi eventualmente liberi durante l'anno di riferimento della graduatoria.

15. I posteggi liberi derivanti da rifiuto o decadenza o che divengano liberi da non occupazione per qualsivoglia motivo vengono assegnati ai soggetti collocati in graduatoria.

16. L'operatore del proprio ingegno può esporre per un numero di volte illimitato, nel rispetto del limite massimo di Euro 5.000 di incasso annuo.

#### Articolo 5 - Decadenza

1. Sono cause di decadenza della concessione di posteggio:

- a) se chi svolge l'attività di vendita non è la persona autorizzata o un familiare indicato nella domanda e successivamente nella concessione;
- b) violazioni delle norme di Pubblica Sicurezza e/o del presente regolamento e/o delle prescrizioni previste dalla concessione;
- c) non utilizzo o assenza non giustificata dal posteggio per più di 3 giornate consecutive, tranne che in caso di maltempo o malattia adeguatamente e lecitamente segnalate;
- d) l'abbandono del posteggio prima del termine previsto dalla concessione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati via fax o via email certificata entro le 24 ore successive al Comando di Polizia Municipale;
- e) esposizione o vendita di prodotti vietati e/o diversi e/o non contemplati da quelli previsti nel presente regolamento e dalla concessione del posteggio;
- f) La sub concessione dello spazio pubblico ad altre persone rispetto a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo;
- g) Il riscontro ex post di false o mendaci dichiarazioni contenute nella domanda di concessione.

2. La Polizia Municipale deve comunicare tempestivamente all'Ufficio competente le violazioni accertate.

3. Nel caso di violazioni, il Responsabile del procedimento comunica al concessionario l'avvio del procedimento di decadenza.

4. Alla procedura di decadenza sono applicate, per il concessionario che si vuole opporre, le norme della Legge 241/1990 e s.m.i..

#### Articolo 6 - Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione della legge per eventuali ulteriori e più gravi violazioni rispetto al presente regolamento, le sanzioni applicate per il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 50 Euro a 500 Euro a seconda della gravità.
2. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dal Corpo di Polizia Municipale anche tramite segnalazione da parte dell'eventuale associazione organizzante in proprio o per conto di Enti o altre associazioni.
3. L'esercizio dell'attività senza il possesso della concessione è sanzionata con una multa di 500 Euro e la Polizia Municipale può procedere al sequestro amministrativo degli oggetti.
4. La Giunta Comunale può con proprio provvedimento aggiornare o revisionare gli importi delle sanzioni previste al presente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le prescrizioni della Legge 689/1981 e delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di Sanità pubblica

#### Articolo 7

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore sulla materia.

F.to: Andrea Tronzano  
Silvio Magliano  
Paolo Greco Lucchina

Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 1).

IL DIRETTORE DIREZIONE  
SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E  
SUOLO PUBBLICO  
Dott. Paolo Lubbica

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
SERVIZI INTEGRATI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Dott. Giovanni Acerbo

Parere regolarità contabile come da allegato (allegato 2).

per IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Il Dirigente Delegato  
F.to Gaidano

---